

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 maggio 1991, n. 905/L.L.

Revisione dei prezzi contrattuali nei lavori pubblici. Legge 28 febbraio 1986, n. 31, art. 33.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Il Vice Ministro dei Lavori Pubblici

Il Consigliere superiore dei Lavori Pubblici

Alla Direzione generale dell'A.N.A.S.

Alle direzioni generali del Ministero

Al Segretariato generale del C.E.R.

Al Magistrato alle acque

Al Magistrato per il Po

Al Provveditorato regionali alle opere pubbliche

All'Ispettorato generale per l'U.N.C. e per i contratti

e, per conoscenza:

A tutte le giunte regionali

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

A tutte le giunte provinciali

Agli Istituti autonomi per le case popolari

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia

1. Le modificazioni apportate all'istituto della revisione dei prezzi nei lavori pubblici dalle disposizioni contenute nell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed i dubbi interpretativi che ne sono conseguiti hanno comportato l'esigenza di sottoporre all'esame del Consiglio di Stato le questioni, fonti delle maggiori perplessità sul piano attuativo.

A seguito del parere reso dall'organo consultivo (Sez. II, 16 gennaio 1991, n. 1279/90), si forniscono i seguenti elementi di chiarificazione per la soluzione delle questioni stesse.

2. Circa il significato da attribuire all'espressione «durata dei lavori», che ha dato luogo al dubbio se si debba far riferimento alla durata prevista dal contratto ovvero a quella effettiva, è da ritenere corretta quest'ultima interpretazione con la conseguenza che la revisione, ammessa solo, secondo il dettato normativo, per i lavori aventi durata superiore all'anno, deve essere accordata tutte le volte che la durata effettiva dei lavori, calcolata a partire dalla data di aggiudicazione, supera i trecentosessanta giorni, indipendentemente dalla eventuale durata infrannuale contrattualmente stabilita.

In ordine, poi, alla connessa questione del rilievo da attribuire, sempre sotto il profilo del riconoscimento della revisione dei prezzi, ai fatti sopravvenuti comportanti la protrazione oltre l'anno dei lavori di durata inferiore all'anno, devono essere considerati rilevanti a tali fini, in ogni caso, i lavori aggiuntivi, così come le sospensioni e le proroghe disposte, per esigenze dell'Amministrazione, vanno, pertanto, escluse, le sospensioni e le proroghe riconducibili a fatti dell'impresa.

3. Quanto al prezzo corrente al momento dell'aggiudicazione da prendere in considerazione ai fini del calcolo revisionale, esso, in linea di principio, va individuato tenuto conto della cadenza semestrale delle tabelle compilate dalle apposite commissioni regionali, ne prezzo afferente al semestre nel quale l'aggiudicazione si colloca temporalmente.

Peraltro, con riferimento all'individuazione della tabella applicabile tra quella conosciuta dall'impresa al momento dell'aggiudicazione, benché inerente ad un periodo precedente, e quella relativa al periodo in cui cade l'aggiudicazione, ma non ancora pubblicata, si deve far riferimento ai valori riportati nella tabella vigente al momento dell'aggiudicazione, anche se non ancora pubblicata e, quindi, sconosciuta all'impresa, salvo successive indicazioni che potranno emergere dagli ulteriori approfondimenti in corso da parte dello stesso organo consultivo.

Infatti, nell'ambito di tale disamina, il Consiglio di Stato si è posto anche il problema se l'aggiudicazione debba in ogni caso rappresentare il termine iniziale e ancorare il procedimento per il computo revisionale avendo osservato come, nei casi in cui intercorra notevole lasso di tempo tra il momento dell'offerta e quello dell'aggiudicazione, motivi di equità imporrebbe di individuare tale termine con riferimento al momento dell'offerta.

4. Con riguardo, poi, alla previsione del terzo comma dell'art. 33, secondo cui «la facoltà di procedere a revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'anticipazione ricevuta», tale norma va interpretata nel senso che devono essere esclusi dalla revisione non solo i lavori afferenti al primo anno, ma anche quella quota di lavori del secondo anno corrispondenti all'anticipazione concessa.

5. Infine, circa il criterio di determinazione percentuale del 10%, se cioè questa debba essere computata con riferimento all'intero ammontare

l'importo contrattuale, oppure alla sola parte di questo assoggettata a revisione. L'alea percentuale va applicata sul totale dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, diminuito della somma concessa a titolo d'anticipazione nonché di quella corrispondente ai lavori eseguiti nel primo anno.

6. Nel far riserva di integrare le presenti chiarificazioni, non appena il Consiglio di Stato avrà espresso il proprio avviso sull'ulteriore quesito sottoposto al suo esame e di cui sopra è cenno, si invitano le amministrazioni e gli uffici destinatari o, comunque, interessati, a tener conto

di quanto sopra ai fini di un'applicazione il più possibile omogenea della normativa sulla revisione dei prezzi dei lavori pubblici. (firma 191/1991)

Attesa la rilevanza delle poste questioni e delle soluzioni prospettate, si ravvisa l'opportunità della loro più ampia conoscenza mediante la pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro: PRANDINI

91A2218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rafael Guiliche Sengo Goncalves, ambasciatore della Repubblica del Mozambico, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jadhik Attah, ambasciatore della Repubblica federale della Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ingi S. Ingiarwan, ambasciatore della Repubblica d'Idanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Phoune Khammoudeuang, ambasciatore della Repubblica democratica popolare del Laos, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A2152

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana, in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1991, numero 7 Agricoltura, foglio n. 8, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana, con sede in Firenze, e ne è approvato lo statuto.

91A2156

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione psicologi italiani, in Verona

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1991, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 26, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione psicologi italiani, già con sede in Treviso, ed ora con sede in Verona.

91A2157

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione)

Elenchi numeri 3 e 4

È stata denunciata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

certificato nominativo n. 833 del B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1990/94 di nominali L. 100.000 intestato al Capitolo dei Canonici della Cattedrale di S. Vito (Pisa);

certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 264826 di nominali L. 2.361.000 intestato al comune di Santomenna (Salerno).

ANNOTAZIONE:

1) Poterata a favore della Cassa depositi e prestiti a parziale garanzia del mutuo di L. 12.231.160, acceso con la detta Cassa depositi e prestiti per la costruzione dell'acquedotto comunale, e l'usufrutto spetta alla detta Cassa depositi e prestiti per la durata di anni trenta a decorrere dal 1° gennaio 1926 a tutto il 31 dicembre 1955, giusta deliberazione del consiglio comunale in data 30 dicembre 1952, n. 23, registrata ad Eboli il 1° settembre 1954 al n. 222, mod. I, vol. 92.

2) N.D. — Provviso dalla iscrizione n. 244215, annullata per traslazione e non potè essere alienata, venduta o cambiata in modo da garantire al comune titolare una rendita fissa e perenne, giusta le deliberazioni 13 settembre 1951 e 17 novembre 1951 del comune stesso.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A2153